



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 del 17.10.2023

Oggetto: approvazione convenzione per il servizio di cassa dell'organo straordinario di liquidazione del comune di Chieti con la Banca Intesa Sanpaolo SpA. Affidamento del servizio di Tesoreria

L'anno duemilaventitré il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 15,30, presso la sede comunale si è riunito l'Organo straordinario di liquidazione del comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'Organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera del Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che con delibera n. 1 del 29 agosto 2023 si è regolarmente insediato l'Organo Straordinario di Liquidazione eleggendo, con la predetta delibera n.1/2023, quale Presidente il Dott. Nello Rapini;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un istituto di credito bancario, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt.5, lettera b, e 11, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1993, n. 378;
- che la circolare del Ministero dell'Interno – FL. N. 21 del 20.09.1993 avente ad oggetto "Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito, con modificazioni,



COMUNE DI CHIETI

dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378” precisa, al punto 6 rubricato “Istituzione del servizio di cassa della liquidazione”, che l’OSL prende contatti prioritariamente con l’istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell’Ente e, solo nel caso questi sia un privato, con un altro istituto di credito;

- che l’attuale tesoriere dell’Ente comunale è la “Intesa SanPaolo SpA” con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, cod. fiscale n. 00799960158, partita IVA n. 10810700152, iscritta alla CCIAA di Torino con numero 00799960158, in base alla convenzione stipulata con il comune di Chieti in data 20/12/2011;
- che l’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti è incluso nella tabella A, annessa alla legge n. 720/1984 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che, di conseguenza, trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;
- che la banca contraente, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’OSL, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’OSL medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di IGEP – Ufficio XII, con nota protocollo n. 226865 del 14/09/2023 ha comunicato di aver dato corso all’apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n. 320811, presso la Tesoreria dello Stato di Chieti intestata “COMMSTR LIQ COMUNE CHIETI”
- che con verbale n.2 DEL 22.09.2023 è stato approvato, fra l’altro, lo schema di convenzione ed è stato dato mandato al Presidente dell’OSL Dott Nello Rapini di definire le migliori condizioni economiche applicabili dall’Istituto per la gestione del servizio di Tesoreria da parte dello stesso;
- che lo schema approvato è stato dunque aggiornato sulla base dell’offerta economica proposta dall’Istituto e ritenuta congrua dall’OSL nonché della effettiva durata del servizio adeguata alla durata contrattuale del servizio di tesoreria reso dalla medesima Banca al Comune di Chieti;
- che pertanto la presente deliberazione integra ed aggiorna la precedente deliberazione assunta con verbale n. 2 del 22.09.2023

Visti

Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di istituire il servizio di cassa e tesoreria dell’organo straordinario di liquidazione del Comune di Chieti, presso la banca Intesa San Paolo SpA;



COMUNE DI CHIETI

2. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e composta da n. 15 articoli;
3. di affidare, per quanto in premessa illustrato e specificato, la gestione del servizio suddetto all' istituto bancario Intesa San Paolo SpA, alle condizioni di cui alla allegata convenzione;
4. di autorizzare il Presidente dell'OSL a sottoscrivere la convenzione, come da schema allegato, disciplinante i rapporti tra OSL e soggetto affidatario;
5. di disporre che:
 - a) la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, venga pubblicata a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Chieti;
 - b) la presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune di Chieti al Tesoriere del Comune di Chieti ed al Segretario Generale del Comune di Chieti.

La riunione è chiusa alle ore 16,00

L'OSL

il Presidente - Dott. Nello Rapini

Componente - Dott. Francesco Pisani

Componente - Dott. Guglielmo Lancasteri

Segretario Generale - Avv. Celestina Labbadia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CHIETI PER IL DISSESTO FINANZIARIO DICHIARATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 320 DEL 22/06/2023.

TRA

L'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del COMUNE DI CHIETI, di seguito denominato "O.S.L.", rappresentato dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione Dott. Nello RAPINI, nato a Pescara il 20/12/1960, codice fiscale RPNNLL60T20G482B il quale si avvale della personalità giuridica del Comune di Chieti, codice fiscale 00098000698;

E

- l'Istituto di credito INTESA SANPAOLO SPA, con Sede Legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, Codice Fiscale 00799960158, di seguito denominato "Cassiere", rappresentato da Costantino PONTANO, nato a Pescara il 11/08/1966, codice fiscale PNTCTN66M11G482X, in qualità di Quadro Direttivo della Filiale Imprese di Pescara, autorizzato alla firma del presente atto;

"O.S.L." e "Cassiere" di seguito congiuntamente denominati le "Parti";

PREMESSO

1. che il Comune di Chieti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 320 del 22/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
2. con D.P.R. in data 02/08/2023 è stata nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
3. che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in data 29/08/2023, l'O.S.L. si è regolarmente insediato e con lo stesso atto di insediamento (deliberazione n. 1 del 29/08/2023, esecutiva) ha provveduto anche alla nomina del Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione nella persona del Dott. Nello RAPINI;

4. che l'O.S.L. deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito bancario, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 24.04.1993, n. 378;
5. che la circolare del Ministero dell'Interno - F.L. n. 21 del 20.09.1993 avente ad oggetto: "Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378" precisa, al punto 6 rubricato: "Istituzione del servizio di cassa della liquidazione", che l'O.S.L. prende contatti prioritariamente con l'Istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente e, solo nel caso questi sia un privato, con un altro Istituto di credito;
6. che l'attuale Tesoriere dell'Ente comunale è l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, codice fiscale 00799960158, in base alla convenzione stipulata con il Comune di Chieti in data 20 dicembre 2011;
7. che l'O.S.L. del Comune di Chieti è inclusa nella tabella A, annessa alla legge n. 720/1984 ed è, pertanto, sottoposta al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che, di conseguenza, trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;
8. che l'O.S.L. non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica del Comune di Chieti;
9. che l'O.S.L. opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture del Comune; è legittimata a sostituirsi agli Organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;
10. che il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n. 320811, presso la Tesoreria dello Stato intestata "Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti".

Tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica e conferma della premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Affidamento del servizio

Il Dott. Nello RAPINI, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Chieti, affida, con decorrenza dal 01/10/2023, la gestione del servizio di cassa a Intesa Sanpaolo S.p.A. alle condizioni che seguono.

Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli

Art. 2 – Oggetto del servizio

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva necessarie per il risanamento dell'Ente, a norma di legge, che confluiranno nell'apposito conto di cassa dell'O.S.L.;
- b) il pagamento dei debiti di pertinenza della massa passiva di cui al piano di estinzione da redigere dal Commissario Straordinario di Liquidazione e da sottoporre al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 256 del TUEL, nonché le spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui sopra.

Art. 3 - Competenza del Cassiere

In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dall'O.S.L. e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 378/93 e all'art. 256, comma 11 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii., adempimenti questi che saranno curati direttamente dall'O.S.L. nei termini indicati dalle citate disposizioni di legge.

Art. 4 - Modalità del servizio

Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole - tempo per tempo vigenti - del protocollo OPI con collegamento tra l'O.S.L. e il Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Cassiere d'Italia.

I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”.

L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall'O.S.L. ed autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L'O.S.L. si impegna a comunicare tempestivamente al Cassiere

ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Cassiere resta impegnato dal secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.

I flussi inviati dall'O.S.L. (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

L'O.S.L. potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di pagamento.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'O.S.L., con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Cassiere le sole Operazioni di pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Cassiere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L'O.S.L. è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, ovvero con l'utilizzo della PEC.

Art. 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'O.S.L. ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sull'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche SIOPE.

Art. 6 - Riscossioni

Il Cassiere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali firmate digitalmente dai soggetti autorizzati.

Le Reversali, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente, con indicazione Organismo Straordinario di Liquidazione;
- l'importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- il numero progressivo;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
- le indicazioni di eventuali vincoli;
- l'eventuale indicazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera".

Il Cassiere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.

Per ogni riscossione il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'O.S.L., una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'O.S.L., le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'O.S.L., rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali riscossioni sono segnalate all'O.S.L., il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro il mese successivo; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

Le Entrate rimosse dal Cassiere senza Reversale e indicazioni dell'O.S.L., sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.

Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Cassiere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione dalla Cassiere d'Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò, l'O.S.L. emette, nei termini precedentemente indicati, le corrispondenti Reversali a regolarizzazione.

Il Cassiere non è tenuto ad accettare riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'O.S.L. o al Cassiere. L'O.S.L. provvede all'annullamento delle Reversali non rimosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.

Art. 7 - Pagamenti

I pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dai soggetti autorizzati.

L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'O.S.L.

I Mandati, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente, con indicazione Organismo Straordinario di Liquidazione;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, nonché del codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
- il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
- la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'O.S.L. dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Cassiere.

Il Cassiere esegue i pagamenti nei limiti della disponibilità di cassa.

Il Cassiere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.

Il Cassiere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'O.S.L. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.

I Mandati sono ammessi al Pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi ad una determinata scadenza indicata dall'O.S.L. sull'ordinativo, i mandati devono essere trasmessi al cassiere entro il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.

Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'O.S.L., al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti Mandati e l'O.S.L. si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

Esula dalle incombenze del Cassiere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito.

Art. 8 - Condizioni del servizio

La gestione del servizio di cassa di cui alla presente convenzione sarà regolata alle seguenti condizioni:

- tasso creditore sulle eventuali giacenze di cassa presso il Tesoriere pari a Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, diminuito di 4,50 (quattrovirgolacinquanta) punti percentuali. Nel caso in cui l'applicazione dello spread determini un valore negativo verrà applicato il tasso minimo d'Istituto tempo per tempo vigente, attualmente pari a zero;
- compenso annuale pari a euro 3.000,00 (tremilavirgolazerozero), oltre IVA se dovuta, con fatturazione annuale. Per l'emissione della fattura elettronica l'O.S.L. si farà carico di comunicare il C.U.U. e/o ogni altro elemento necessario;
- commissioni su bonifici area SEPA: gratuite;
- collegamento telematico tramite piattaforma INBIZ: gratuito;
- Ruolo di "Tramite PA" nell'ambito del colloquio con l'infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia comprensivo di workflow di firma e conservazione documentale: gratuito.

Il Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità annuale, delle spese postali, di bollo e di qualsiasi altra spesa non ripetibile nei confronti di terzi e sostenuta per l'espletamento del servizio. Il Cassiere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'O.S.L. apposita nota spese. L'O.S.L. si impegna ad emettere i relativi mandati a copertura.

Ogni eventuale servizio aggiuntivo dovrà essere concordato tra le parti.

Art. 9 – Durata

La presente Convenzione decorre dall'1/10/2023 fino al 31/12/2023, seguirà la durata contrattuale del servizio di tesoreria del Comune di Chieti e comunque non oltre la data di chiusura della procedura di liquidazione.

Art. 10 - Verifiche di cassa e rendicontazione

L'O.S.L. ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Il cassiere, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero alla chiusura della gestione, rende all'O.S.L. la verifica di cassa.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi

L'O.S.L. e il Cassiere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Garanzie per la regolare gestione del servizio

Il Cassiere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso tratti in deposito per conto dell'OSL, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Art.13 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e scambio tramite PEC. Si applicano in ogni caso le norme vigenti per la stipula dei contratti pubblici di appalto o concessione di servizi stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

Art.14 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 15 - Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'O.S.L. e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:

- per l'O.S.L.: c/o il Comune di Chieti, Corso Marrucino n. 81 Chieti;
- per il Cassiere: Piazza San Carlo n. 156 Torino.

In caso di controversie, è competente il foro di Chieti.

Pescara, 17 ottobre 2023.

Per l'O.S.L.
Il Presidente della Comm.ne Straord. di Liquidazione
Dott. Nello RAPINI



Per il Cassiere
Il Rappresentante con poteri di firma
Q.d. Costantino PONTANO

